

sciava incerto il principio di libertà dell'esercizio delle farmacie.

Accetto poi le procedure mercè cui, durante questo periodo, si potranno aprire altre farmacie, dietro certi metodi, che io credo molto utili, e che prego la Camera volere approvare.

Presidente. La Commissione e il Governo accettano l'emendamento proposto dagli onorevoli Gabba, Chiaradia ed altri deputati, perchè all'articolo 1° dove è detto 31 dicembre 1900, si dica 1906.

Pongo a partito l'articolo 1° con questo emendamento.

(È approvato).

« Art. 2. Nei luoghi in cui durante tal termine continueranno a sussistere i vincoli ed i privilegi potranno aprirsi nuove farmacie mediante pagamento di una somma o di un canone annuo a titolo di equo compenso in favore di quelle farmacie che per tale impianto risulteranno lese nei vincoli e privilegi come sopra loro conservati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

Giovanelli. Raccomando al Ministero ed alla Commissione di accettare un'aggiunta all'articolo 2 della legge.

Noi vogliamo stabilire una maggiore libertà nell'esercizio delle farmacie, e non vogliamo certamente aumentare i vincoli. Ora, a parer mio, adottando tale quale è l'articolo della Commissione, questi vincoli sarebbero aumentati.

Infatti a termini della legge anteriore a quella del 1888 si potevano liberamente aprire in qualunque luogo nuove farmacie, quando il numero degli abitanti fosse aumentato a segno, da superare, in Piemonte, il numero di 3000, e in Lombardia quello di 5000 per ogni farmacia piazzata. Se questo articolo fosse approvato tal quale, anche in questi casi, chi volesse aprire una nuova farmacia, dovrebbe pagare un'indennità, mentre sarebbe stato esente dal pagarla con la legge anteriore.

Piccolo-Cupani, relatore. No.

Giovanelli. Sissignore. Infatti l'articolo dice così:

« Nei luoghi in cui durante tal termine continueranno a sussistere i vincoli ed i privilegi, potranno aprirsi nuove farmacie mediante pagamento di una somma, ecc. »

Dice solamente *nei luoghi*. Avesse detto

mei casi e nei luoghi, saremmo stati quasi d'accordo, ma non sarebbe stato ancora sufficiente. Secondo me, bisognerebbe fare la seguente aggiunta:

« Nessuna indennità o compenso sarà pagato nei casi in cui, a senso della legge anteriore, potevano aprirsi nuove farmacie. »

Se la popolazione supera i 3000 abitanti in Piemonte, o i 5000 in Lombardia per ogni farmacia piazzata, a termini della legge vigente possono aprirsi farmacie senza pagamento di indennità, quantunque continuino a sussistere i vincoli ed i privilegi. Io citerò l'esempio della mia città. Ci sono 10 farmacie piazzate; la popolazione è cresciuta oltre i 33 mila abitanti. A termine della legge antica si aveva il diritto di aprire farmacie se la popolazione superava tante volte il numero di 3000 quante sono le farmacie piazzate. Ora, se è approvato tal quale il disegno di legge, questo non si potrebbe più fare e quindi si accrescerebbero i vincoli esistenti. Prego dunque la Commissione di fare buon viso alla mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlani.

Merlani. Ciò che ho detto nella discussione generale ripeto ora, tanto più che vedo che l'onorevole Giovanelli è entrato perfettamente nel mio ordine di idee.

Si vuole con questo nuovo disegno di legge affermare in modo indubitato la libertà dell'esercizio farmaceutico, mentre invece non si fa che mettere ad esso nuovi vincoli.

Con la giurisprudenza della nostra Corte di cassazione si era stabilito che erano ancora in vigore le leggi antecedenti e non era proclamato il principio di libertà assoluta dello esercizio farmaceutico. Però quando l'autorità politica era d'accordo con l'autorità locale si aprivano tutte le farmacie che si voleva. A Torino, dopo la legge sulla libertà delle farmacie, legge che non si è voluta intendere così dalla nostra magistratura, si sono aperte 15 o 20 nuove farmacie, ma in forza delle Regie Patenti del 1859.

Ora, se noi accettassimo l'articolo 2, non si potrebbe più permettere l'apertura di nuove farmacie se non pagando una indennità. Questo evidentemente è un vincolo alla libertà dell'esercizio farmaceutico. Quindi a me pare che si potrebbe fare in modo che, restando pur fermo l'articolo 2, rimanessero in vigore le leggi antecedenti; e che si potesse, cioè,